

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2048-A  
**RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)**

*(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)*

*presentata alla Presidenza il 7 febbraio 2002*

**(Relatore: BALDI)**

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 28 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 670)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
**(RUGGIERO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
**(SCAJOLA)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
**(CASTELLI)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(TREMONTI)**

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
**(MARZANO)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 29 novembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2048 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regola-

mento, adottando la relazione al disegno di legge presentata al Senato, che viene allegata.

BALDI, *Relatore*

ALLEGATO

L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 24 novembre 1999 tra l'Italia ed il Messico, intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.

Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da organismi internazionali quali la Banca mondiale ed il Fondo monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.

Analogamente a quanto previsto nei suddetti Accordi, il testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dall'altra Parte.

Per investimento si deve intendere: diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche, nonché i diritti derivanti da licenze o concessioni accordati da un ente di Stato.

I principali articoli dell'Accordo prevedono:

a) regolamento per nazionalizzazione od esproprio. Apposite clausole regolamentano gli investimenti sottoposti a nazionalizzazione o esproprio, misure che sono, peraltro, adottabili solo per motivi di pubblica utilità o di interesse nazionale;

b) trasferimento all'estero di capitali, utili e relativo regime. È previsto il libero trasferimento di capitali, redditi, profitti e retribuzioni;

c) soluzione delle controversie. Essa viene regolamentata da un apposito allegato, suddiviso in due sezioni. La prima, riguardante le modalità di risoluzione delle controversie tra le Parti contraenti, prevede la possibilità di costituire un tribunale arbitrale *ad hoc*; la seconda, relativa alle modalità di risoluzione delle controversie tra una Parte contraente ed un investitore dell'altra Parte contraente, prevede la possibilità di ricorrere: a corti, o tribunali nazionali; a quanto stabilito da Accordi precedentemente stipulati; oppure al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, anche attraverso facilitazioni addizionali qualora una delle due Parti non sia Parte della Convenzione sulla composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (ICSID); ad un tribunale arbitrale *ad hoc*, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); oppure ancora alla Camera internazionale di commercio, attraverso un tribunale *ad hoc*.

La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Per il Messico costituisce uno stimolo per nuovi investimenti, considerati capitali in grado di influire positivamente sulla evoluzione economica del Paese; per l'Italia, esso potrà incentivare iniziative di collaborazione economica e vivacizzare il tuttora modesto flusso di investimenti italiani in Messico. Tale tipo di Accordo, oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, costituisce infatti la premessa per facilitazioni sul piano finanziario ed assicurativo.

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta — oltre l'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione — norme di adeguamento al diritto interno.

Dall'attuazione del medesimo Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento in vigore negli Stati Uniti messicani, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; per la copertura di tali tipi di danni, pertanto, si provvede, con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articolo 9 ed Allegato), prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.

Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tale considerazione, non derivano dal presente provvedimento oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE  
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





Lire 500 = € 0,26



\*14PDL002000\*